REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Giudice**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **23890** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile Mazza Romualdo – in qualità di economo dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019, conto n° 39883 – nato a Catanzaro il 19.09.1955 e ivi residente, c.f. MZZRLD55P19C352W, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Annalaura Giannelli, con studio in Milano, Via Eustachi 41, pec: annalaura.giannelli@milano.pecavvocati.it;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2025, uditi per l'agente contabile l'avv. Elvira Iaccino, per delega del difensore costituito avv. Annalaura Giannelli, e per l'ufficio di Procura il Pubblico Ministero dott. Pasquale Pedace; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con relazione n. 516/2023, il Magistrato relatore indicava che il conto giudiziale, sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica, con la relativa documentazione, rappresentava quanto alla gestione:

Apertura fondo	Chiusura fondo	Totale spesa	Reintegri
€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.395,18	€ 13.274,05

A seguito di richieste istruttore a conclusione di un primo esame erano emersi dei profili di criticità:

A) costituzione e chiusura del fondo economale - mancato rispetto della procedura regolamentare.

B) Esame delle spese sostenute, nel merito:

B1) spese documentate ma eseguite in violazione del principio della competenza finanziaria (per un totale di euro 292,50);

B2) spese non previste dal Regolamento economale o, comunque, irregolari (totale euro 190,12);

B3) spese per acquisto valori bollati (totale euro 1.863,77);

B4) spese prive di documentazione giustificativa (totale euro 25,00);

B5) spese per missioni (totale euro 1.460,00);

B6) spese per acquisto carburante automezzi di servizio (totale euro 170,00).

Il Magistrato istruttore concludeva che la gestione economale era da dichiarare irregolare:

1) per mancato rispetto della procedura regolamentare sulla costituzione e determinazione del fondo economale;

2) per mancanza dell'attività valutativa propedeutica all'emissione del c.d. buono economale e, pertanto, per carenza del presupposto giuridico-amministrativo funzionale al pagamento mediante cassa economale;

3) per spese documentate ma sostenute in violazione del principio della competenza finanziaria;

4) per spese non previste dal Regolamento economale o, comunque, irregolari;

5) per spese prive di documentazione giustificativa;

con un ammanco complessivo pari ad euro 577,62 riferito ai punti di cui ai numeri 3), 4) e 5), fatte salve le valutazioni del Collegio in ordine alle spese per l'acquisto delle marche da bollo per un importo pari ad euro 1.863,77 ed alle spese per anticipi di missioni per un importo pari ad euro 1.460,00.

2. Con decreto presidenziale n. 1/2024 veniva fissata udienza di discussione per il 10.7.2024.

3. In data 17.6.2024 l'Agente contabile depositava memoria, eccependo il difetto di legittimazione passiva, poiché il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, all'art. 27, punto 2), prevede che il potere di nomina dell'agente contabile compete al Consiglio di Amministrazione dell'Università e nessuna espressa nomina, da parte del C.d.A., è, tuttavia, mai intervenuta nei confronti del sig. Romualdo

Mazza e solo in data 11 gennaio 2022, il direttore generale ha provveduto alla nomina del sig. Mazza quale agente contabile.

La determina del direttore generale n. 14 dell'11 gennaio 2022 esprimerebbe dunque effetti retroattivi (cfr. il riferimento alla decorrenza dall'anno 2019).

Sull'assenza del buono economale indicava che l'Università non ha mai disposto, né per gli uffici centrali, né per gli uffici periferici, l'utilizzo dei buoni economali (utilizzato normalmente dagli enti locali), né sono state fornite indicazioni in sede regolamentare, dal momento che nell'anno cui si riferisce il presente giudizio non era stato adottato alcun regolamento sull'uso del fondo economale e in assenza di puntuali disposizioni regolamentari la prassi costantemente seguita negli anni è stata quella di far seguire la spesa dalla successiva regolarizzazione e rimborso, anche in ragione delle dimensioni medio-piccole dell'Ente e del fatto che tutte le spese sono state sostenute a beneficio dello stesso e per soli fini istituzionali.

Quanto all'esame delle spese sostenute:

- sulle spese documentate ma eseguite in violazione del principio della competenza finanziaria in riferimento alle scritture nn. 1, 9, 10, 13 e 17, rispettivamente del 21.01.2019 (scrittura 1); 14.2.2019 (scritture 9, 10, 13) e 20 marzo 2019 (scrittura 17), evidenziava l'infondatezza della contestazione secondo la quale le spese sarebbero state eseguite in violazione del principio della competenza. La contestazione sarebbe infondata in

quanto si tratterebbe di spese sostenute a fine esercizio 2018 (la n. 9 e la n. 10 addirittura in data 31 dicembre 2018), quindi dopo la chiusura del fondo economale. Infatti, con nota prot. n.77 del 19 novembre 2018 (doc. 1), il Responsabile dell'Area Finanziaria disponeva che gli ordinativi dei pagamenti dovessero essere effettuati entro e non oltre il 10 dicembre 2018: ne consegue che tutti le spese riferite all'esercizio 2018 non pagate entro la fine dell'anno solare sono state rimborsate a inizio esercizio 2019.

Con riferimento al carattere non inderogabile del principio di annualità della gestione rinviava alle puntualizzazioni fornite dalla Sezione nella sentenza n. 16 del 2023.

II.2 Quanto alle spese non previste dal regolamento economale o, comunque, irregolari, la difesa indicava che esse venivano contestate nonostante la riferita assenza del regolamento economale e specificava che tutte quelle voci di spesa non individuate nel regolamento di amministrazione e finanza trovano collocazione in "*…altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente…*" (regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, art. 27 - fondo economale, comma 3), purché, ovviamente, effettuate nel rispetto della capienza del budget, contabilizzate sui corrispondenti capitoli di spesa e non siano vietate espressamente da leggi o regolamenti.

Nello specifico:

II.2.a Scrittura n. 69 del 25 giugno 2019; la scrittura si riferisce

al rimborso spese di € 50,00 per l'acquisto di un addobbo floreale effettuato in occasione della cerimonia di intitolazione dell'edificio direzionale al defunto direttore amministrativo dott. Luigi Grandinetti. La spesa è stata richiesta per iscritto dal Rettore, ed espressamente autorizzata dal direttore generale (doc. 2); spesa che rientrerebbe nel novero delle spese di rappresentanza.

II.2.b Scrittura n. 122 del 20 novembre 2019, spese per buffet a corredo delle attività relative al progetto Erasmus, anno accademico 2018/2019 con pagamento effettuato previa autorizzazione del direttore generale (doc. 3), richiamando il ruolo della internazionalizzazione e, quindi, spese di rappresentanza.

II.2.c Scrittura n. 17 del 20 marzo 2019 per pagamento di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada del 5 novembre 2018 (doc. 4). Nella relazione del Magistrato istruttore veniva rilevato che l'autovettura cui si riferisce il verbale non era tra quelle di proprietà dell'Ateneo, ma l'auto era stata noleggiata per un periodo pari ad un triennio e l'infrazione sanzionata era stata compiuta, dall'autista in servizio all'epoca, in occasione di una trasferta istituzionale del Rettore presso l'Università di Bari; l'auto era di rappresentanza, in ragione delle finalità per le quali è stata utilizzata e l'occasione in cui è stata commessa l'infrazione stradale consisteva in un viaggio finalizzato ad un incontro di rappresentanza tra Atenei che intratten-

gono rapporti di cooperazione nelle attività di didattica e/o ricerca; pertanto in ragione del rapporto di noleggio il verbale era stato notificato direttamente all'Università di Catanzaro e, a fronte di ciò, il direttore generale ha trasmesso all'Ufficio economato il verbale, chiedendo di procedere tempestivamente al pagamento (doc. 5) per evitare eventuali l'incremento della sanzione a discapito dell'Ateneo, specificando che il direttore generale ha disposto il recupero delle somme direttamente dal dipendente che ha compiuto l'infrazione.

II.2.d scrittura n. 109 del 29 ottobre 2019 per fornitura di benzina, per un importo pari a 60,00 euro, sempre relativa all'autovettura di cui al paragrafo precedente e, richiamato il rapporto di noleggio, precisava che la spesa era stata autorizzata dal direttore generale (doc. 6) in quanto, al momento in cui la spesa si è resa necessaria, l'Ateneo non disponeva di buoni carburante forniti dalla Consip.

II.2.e scrittura n. 8 dell'11 febbraio 2019 per rimborso di euro 25,00 per la fotocopiatura di atti consegnati in urgenza all'Avvocatura dello Stato. Alla dipendente che ha fatto richiesta di rimborso è stata rilasciata ricevuta non fiscale firmata dalla ditta Cantafio Grafiche e il rimborso è stato autorizzato dal direttore generale (doc. 7).

Al riguardo, indicava che «*l'esigenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali*

in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso all'ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss del TUEL), costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa» (sez. Giur. Veneto, sent. nn. 6/2017, 134/2013).

II.2.f Quanto alle spese per missioni rinviava a quanto precisato in sede istruttoria e allegava alla memoria anche le liquidazioni delle missioni recuperate c/o l'Area Risorse Finanziarie complete dei documenti giustificativi (doc. 8), indicando che nessuna lacuna documentale sussisteva con riferimento alle spese in questione.

II.2.g quanto alla scrittura n. 107 del 22 ottobre 2019 indicava che si trattava di una spesa di euro 100,00 effettuata per l'acquisto di carburante (doc. 9). La spesa si articola in due esborsi: quello di euro 70 per veicolo di servizio manutenzione Renault Kangoo (ES997RH) e quello di euro 30 per il carburante necessario per l'utilizzo dei mezzi decespugliatori utilizzati nelle aree della Facoltà di Farmacia in Roccelletta di Borgia e allegava la documentazione dei distributori di carburante attestante l'effettiva erogazione (doc. 9).

II.2.c Quanto alle spese per acquisto valori bollati indicava che le spese relative ai valori bollati richiamati nella relazione

sono state effettuate su richiesta dei singoli uffici di Ateneo o dell'Avvocatura di Stato e previa autorizzazione del direttore generale. L'agente contabile specificava che non ha ritenuto di dover poi controllare e "certificare" l'effettiva apposizione dei valori bollati richiesti, in coerenza con il proprio ruolo, che non contempla prerogative di controllo sull'effettivo utilizzo dei beni che i singoli uffici hanno chiesto che venissero acquistati con le risorse del fondo economale.

Indicava, altresì, che nessuna disposizione regolamentare imponeva all'agente economo di attestare, in caso di acquisto di valori bollati, l'effettiva apposizione degli stessi.

In ogni caso allegava gli atti su cui sono stati apposti i valori bollati oggetto della scrittura reperiti (doc. 10).

L'agente contabile si soffermava poi sulla carenza del requisito soggettivo del dolo o colpa grave e sull'incidenza dell'assenza del regolamento in merito all'*an* e al *quantum* delle spese sostenibili.

Quindi indicava che l'utilizzo del fondo economale trova adeguata spiegazione nella necessità di assicurare la continuità delle attività dell'Ateneo e non ha comportato risorse e/o spese aggiuntive a carico del budget dell'Ente, poiché l'apertura del fondo e il suo reintegro riguardano risorse già ripartite nel budget di previsione 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, rappresentava che le spese sostenute per far fronte alla

corretta gestione e organizzazione dell'Ateneo risultano contabilizzate nel mod. 23 utilizzato in fase di rendicontazione del conto giudiziale e dei capitoli di spesa pertinenti del budget consuntivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Non vi sarebbe stato, quindi, alcun ammanco di cassa.

Inoltre, è intervenuta in data 3 febbraio 2022 la "Parificazione conti giudiziali agenti contabili" relativa agli anni 2019-2020, atto che presuppone la condivisione e la volontà di ratifica dei provvedimenti che, in tema di spesa, sono stati assunti nell'anno di riferimento (2019).

Sulla base di tali elementi l'Agente contabile concludeva affinché fosse dichiarata l'insussistenza della legittimazione passiva, in subordine ammesso il discarico e, in via ulteriormente subordinata, dichiarata l'irregolarità della gestione senza addebito o il discarico parziale con riduzione dell'addebito.

4. Con ordinanza n. 71/2024 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per esame della documentazione prodotta.

5. Con relazione conclusiva veniva evidenziato, quanto alla carenza di legittimazione passiva, che ciò che rileva in punto di diritto è l'effettivo maneggio del denaro pubblico (da cui discende la figura dell'agente contabile "di fatto") che costituisce il presupposto per la presentazione del conto; conto che è stato debitamente sottoscritto dal convenuto – nella qualità di economo – attestandone la paternità.

Sull'assenza del buono economale, che le argomentazioni della

difesa sarebbero infondate in quanto in assenza di specifico regolamento vale la disciplina generale di contabilità pubblica secondo cui i necessari documenti devono essere uniti a corredo dei titoli di spesa così come previsto dall'art. 288 r.d. n. 827/1924.

Quanto alle spese documentate, ma eseguite in violazione del principio della competenza finanziaria, la difesa rappresentava che queste erano state sostenute a fine esercizio 2018, quindi dopo la chiusura del fondo economale, e indicava che per la scrittura contabile n. 9 del 14/02/2019 di importo pari ad € 80,00, seppur sostenuta per finalità istituzionali, essa risulta essere datata 30/11/2018, quindi in data antecedente alla scadenza del 10/12/2018 di cui alla nota prot. 77/2018.

Pertanto, per tale tipologia di spese permane l'irregolarità senza ammanco pari ad € 80,00.

Riguardo alle spese non previste dal regolamento economale o, comunque, irregolari, la relazione integrativa richiamava le sentenze nn. 131/2024, 132/2024 e 133/2024, e la circostanza che la previsione residuale dell'art. 27 del regolamento indica un criterio generale per consentire libertà di azione rispetto a situazioni contingibili e urgenti, evidentemente non differibili, ma il dato testuale evidenzia che si tratta di una previsione residuale e di portata limitata a fattispecie pressocché straordinarie, che dunque devono trovare ampia giustificazione, e richia-

mava la spesa di cui alla scrittura n. 17 del 20.03.2019 di importo pari ad € 64,30 riguardante il pagamento di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada (doc. 4 della memoria di costituzione), dal quale si evince sia il destinatario (Univ. D. Studi Magna Graecia di Catanzaro), sia la targa del veicolo.

Relativamente alle spese prive di documentazione giustificativa, e nello specifico alla spesa di cui alla scrittura n. 8 dell'11/02/2019 "*rimborso spese per pag. servizio fotocopiatura atti anticipate dalla Dott.ssa Maria Carmela Vaccari*" di importo pari ad € 25,00, riferita ad atti consegnati in urgenza all'Avvocatura dello Stato, indicava che non può essere ammessa a discarico in quanto priva di documentazione fiscale (cfr. Sez. Giur. Calabria n. 231/2024).

La relazione riteneva discaricabili altre spese per missioni, alla luce della documentazione prodotta.

Relativamente alle spese per l'acquisto di carburante, in particolare quelle di cui alle scritture contabili nn. 107 del 22/10/2019 e 110 del 6/11/2019, evidenziava che nessuna documentazione era stata fornita in merito alla spesa di cui alla scrittura contabile n. 110 del 6/11/2019 di importo € 70,00, permanendo l'ammanco.

Quanto alle spese per l'acquisto di valori bollati pari ad un importo complessivo di € 1.863,77, veniva indicato che restano prive di documentazione attestante l'effettivo utilizzo di valori

bollati le spese di cui alle seguenti scritture, per le quali permane l'originaria contestazione:

- scrittura n. 5 del 21/01/2019 "acquisto n. 4 marche da bollo da € 16,00 per vidimazione annuale libri contabili", di importo pari ad € 64,00 ". In merito a tale scrittura non risulta depositata alcuna documentazione;
- scrittura n. 126 del 25/11/2019 "acquisto n. 70 marche da € 16,00 richieste dall'Ufficio Ragioneria per bollatura libro giornale", di importo pari ad € 1.120,00. Per tale scrittura nell'allegato 10 alla memoria è presente solo la richiesta e l'autorizzazione alla spesa, ma non le copie dei documenti sui quali sono state apposte le marche da bollo;
- scrittura n. 21 del 2/04/2019 "acquisto n. 1 marca da bollo da € 16,00 per SUAP Asili Nido" di importo pari ad € 16,00. Per tale scrittura nell'allegato 10 alla memoria è presente la richiesta e l'autorizzazione alla spesa, nonché ulteriore documentazione attinente ad un'istanza depositata presso il SUAP Calabria in data 26/09/2022, pertanto non inerente alla gestione oggetto del conto giudiziale 39883 (anno 2019), come si evince, tra l'altro, dalla copia della marca da bollo di € 16,00 emessa in data 28/07/2022;
- scrittura n. 66 del 25/06/2019 "acquisto n. 10 marche da bollo da € 16,00 e n. 3 da € 8,00 per registro convenzione e per progetto archivi generali VV.FF. di importo pari ad € 184,00. Anche in questo caso nel doc. n. 10 allegato alla memoria di

costituzione è presente solo la richiesta e l'autorizzazione alla spesa, nonché l'ulteriore nota prot. 1448 datata 6.02.2020 ad oggetto "*Valutazione Progetto – istanza del 02/07/2019 in atti VF al prot. n. 7964*", ma non le copie dei documenti/convenzioni sulle quali sono state apposte le marche da bollo;

- scrittura n. 103 del 18/10/2019 "acquisto n. 1 marche da bollo da € 16,00 per inoltro domanda parere igienico sanitario nuova Aula Corpo D" di importo pari ad € 16,00. La difesa non aveva prodotto copia della documentazione attestante l'apposizione della marca da bollo, ma copia della richiesta e dell'autorizzazione alla spesa, nonché un ulteriore documento inerente al parere fornito dall'ASP di Catanzaro;
- scrittura n. 116 del 12/11/2019 "acquisto n. 1 marche da bollo da € 16,00 richiesta ufficio Tecnico per Finanziamento impianti sportivi Regione Calabria Legale" di importo pari ad € 16,00. In merito a tale scrittura non risultava depositata alcuna documentazione;

Nel complesso, per tale tipologia di spese permaneva l'irregolarità con ammanco pari ad € 1.416,00.

Quanto all'elemento psicologico, la relazione evidenziava che l'agente contabile risponde ai sensi dell'art. 194 del r.d. 827/1924.

Pertanto, concludeva per l'irregolarità con ammanco complessivo pari ad € 159,30 e l'irregolarità per violazione del principio di competenza per l'importo di € 80,00, fatte salve le valutazioni

del collegio in ordine alle spese per l'acquisto dei valori bollati per un importo rideterminato pari ad € 1.416,00.

6. All'udienza dell'11 febbraio 2025, l'avv. Iaccino per l'agente contabile si riportava alla memoria depositata ed insisteva per il discarico.

Il Pubblico Ministero aderiva alle conclusioni del Magistrato Istruttore.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. Il conto deve essere dichiarato irregolare.

In via preliminare si osserva che priva di rilievo è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'agente contabile considerato che accanto alla figura dell'agente di diritto esiste anche la figura dell'agente contabile di fatto, ossia di colui che a qualunque titolo si sia trovato a maneggiare denaro pubblico e che, pertanto, è tenuto a rendere il conto della propria gestione, come avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, l'agente chiamato in giudizio ha sottoscritto il conto depositato, con ciò assumendosi a tutti i fini pubblicistici che qui interessano la paternità del conto giudiziale sottoposto all'esame della Corte dei conti.

Pertanto, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione passiva dell'agente contabile chiamato in giudizio.

Quanto all'irregolarità, come correttamente indicato nella relazione del Magistrato istruttore, sussistono alcune criticità che

non risultano superate delle difese dell'agente contabile.

In particolare, già l'assenza del buono economale conferma l'irregolarità del conto.

Come osservato nella relazione, in assenza di specifico regolamento valgono le regole generali di cui al regolamento generale di contabilità pubblica secondo cui i necessari documenti devono essere uniti a corredo dei titoli di spesa così come previsto dall'art. 288 r.d. n. 827/1924.

È quindi onere dell'agente contabile (anche di fatto) offrire a sostegno della propria gestione la presenza di idonea documentazione volta ad attestare (o meglio a dare evidenza probatoria) del proprio operato secondo le regole di legge e tale mancanza incide, inevitabilmente, sulla regolarità del conto presentato.

Oltre a ciò, occorre considerare la circostanza, evidenziata nella relazione integrativa, che la spesa della scrittura contabile n. 9 del 14/02/2019 si riferisce ad una fattura del 30/11/2018 e, quindi, in data antecedente alla scadenza del 10/12/2018 che veniva indicata dal responsabile dell'Area Finanziaria come termine entro il quale gli ordinativi dei pagamenti dovevano essere effettuati.

Nel merito la relazione indica diverse voci non suscettibili di discarico.

Il rilievo appare meritevole di condivisione quanto alla spesa di cui alla scrittura n. 17 del 20.03.2019 di importo pari ad € 64,30

riguardante il pagamento di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada (doc. 4 della memoria di costituzione) indicato in narrativa.

Infatti, al di là di non essersi trattato di una spesa contingibile e urgente, in ogni caso essa non è in alcun modo inerente alle attività istituzionali, essendo una sanzione amministrativa per comportamento proprio dell'autista.

L'agente contabile indica che tale somma sarebbe stata oggetto di restituzione da parte del conducente sanzionato (con ciò eliminando addebiti), ma di tale circostanza non v'è evidenza nella documentazione in atti.

Allo stesso modo non si ritiene coperta da documentazione giustificativa la scrittura n. 8 dell'11/02/2019 "*rimborso spese per pag. servizio fotocopiatura atti anticipate dalla Dott.ssa Maria Carmela Vaccari*" di importo pari ad € 25,00, risultando la sola autorizzazione a rimborso, priva però di una ricevuta avente effettivo rilievo fiscale del relativo pagamento inerente.

Quanto all'addebito contestato relativo alle spese per l'acquisto di bolli si ritiene che il discarico non sia possibile per le seguenti voci:

- scrittura n. 5 del 21/01/2019 "*acquisto n. 4 marche da bollo da € 16,00 per vidimazione annuale libri contabili*", di importo pari ad € 64,00, poiché non risulta depositata alcuna documentazione a giustificazione, di tal che non può consentirsi il discarico dell'agente contabile;

- scrittura n. 126 del 25/11/2019 "*acquisto n. 70 marche da € 16,00 richieste dall'Ufficio Ragioneria per bollatura libro giornale*", di importo pari ad € 1.120,00, poiché in atti è presente solo la richiesta e l'autorizzazione alla spesa, ma nessun altro documento che attesti l'effettivo acquisto ed utilizzo (corretto) di tali marche, non rendendo possibile la verifica dell'inerenza (ed effettività) della spesa. Peraltro, a differenza di quanto *ex adverso* sostenuto dall'agente contabile, si osserva che a questi non è richiesto di operare una verifica effettiva dell'utilizzo di ogni singolo bene acquistato (se non nei limiti di ciò che fisiologicamente è lecito aspettarsi, ed anzi dovuto), ma in ogni caso deve comunque offrire una qualche evidenza probatoria dell'acquisto, dell'esistenza e dell'utilizzo di tali marche, quanto meno una ricevuta per consegna agli uffici competenti; in altre parole una qualche evidenza oggettiva della destinazione di tali beni, che allo stato manca non consentendo il discarico;
- scrittura n. 66 del 25/06/2019 "*acquisto n. 10 marche da bollo da € 16,00 e n. 3 da € 8,00 per registro convenzione e per progetto archivi generali VV.FF.*" di importo pari ad € 184,00, non essendo presenti copie dei documenti/convenzioni sulle quali sono state apposte le marche da bollo, né evidenza del loro corretto utilizzo;
- scrittura n. 103 del 18/10/2019 "*acquisto n. 1 marche da bollo da € 16,00 per inoltro domanda parere igienico sanitario*

nuova Aula Corpo D" di importo pari ad € 16,00, priva di qualsiasi documentazione;

- scrittura n. 116 del 12/11/2019 "*acquisto n. 1 marche da bollo da € 16,00 richiesta ufficio Tecnico per Finanziamento impianti sportivi Regione Calabria Legale*" di importo pari ad € 16,00, priva di qualsiasi documentazione.

Pertanto, sussiste un addebito in capo all'agente contabile, allo stato e sulla base della documentazione prodotta, di euro 89,30 (relativi alle scritture 17 e 8) e di euro 1.400,00 (relativi alle scritture nn. 5, 126, 66, 103 e 116), per complessivi euro 1.489,30.

Per contro il Collegio non ritiene siano addebitabili le spese relative al carburante per l'autovettura e alla benzina per il decespugliatore, considerato che l'evidenza delle ricevute del rifornitore, unitamente alla ricevuta di percezione delle somme con la corretta imputazione e la relativa autorizzazione si ritiene verosimilmente coerente con l'attività istituzionale.

Allo stesso modo appaiono discaricabili le spese della scrittura n. 21 del 2/04/2019 "*acquisto n. 1 marca da bollo da € 16,00 per SUAP Asili Nido*" di importo pari ad € 16,00, considerata la presenza di documentazione idonea ad una verosimile rappresentazione dell'inerenza della spesa, sebbene parte della documentazione relativa anche a periodi successivi.

Quanto all'insussistenza dell'elemento psicologico prospettata dall'agente contabile si osserva che nel giudizio di conto l'agente

risponde per la gestione del conto e dei relativi ammanchi accertati ai sensi dell'art. 194 del R.D. 827/1924 *(in particolare il comma 1, secondo cui "Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna").*

Ne consegue che ogni sua difesa in punto di elemento soggettivo non appare meritevole di condivisione.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23890** del Registro di Segreteria:

- dichiara irregolare il conto;
- condanna l'agente contabile Mazza Romualdo al pagamento della somma di euro 1.489,30 all'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
- condanna Mazza Romualdo al pagamento delle spese di

giudizio come da nota segretariale a margine in favore dell'Erario.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 14/04/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23890

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 516/2023	4	€ 64,00
n.3 copie predetto atto per uso notifica	12	€ 192,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 1/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 71/2024	4	€ 64,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	12	€ 192,00
ORIGINALE RELAZIONE CONCLUSIVA	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 127,92
ORIGINALE SENTENZA	6	€ 96,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 13,10
DICONSI EURO MILLETRENTASETTE/02	**TOTALE**	**€ 1.037,02**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente